



Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini"

Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia) Tel. 0759728682
e-mail: pggic82700v@istruzione.it – pggic82700v@pec.istruzione.it
sito web: <http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it>

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- Direttiva PCM 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Legge 16/01/2003 n.3 - Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione;
- Decreto Legislativo 81/2008 - tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 novembre 2013, n. 128;

Art. 2 FINALITÀ

Il presente regolamento si prefigge di:

- tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituto;
- dissuadere dal fumo prevenendone l'abitudine;
- garantire un ambiente scolastico salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", fondato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti.

Art. 3 SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È vietato fumare in tutti i locali e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto: aule, laboratori, sala docenti, sale per riunioni, biblioteche, bagni, corridoi, disimpegni, scale, uffici, archivi, palestre, area di attesa, atri, ingressi, cortili, giardini e parcheggi dei singoli plessi scolastici.

In ogni plesso dell'istituto sono apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili.

Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono indicati sugli appositi cartelli, vengono individuati dal Dirigente Scolastico e restano in carica fino a revoca dell'incarico.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

È compito dei responsabili preposti vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 5 SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria.

Art. 6 PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione della sanzione amministrativa, la somma va versata allo Stato utilizzando il modello F23 codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto Omnicomprensivo Mameli-Magnini Deruta - Verbale N. ____ / ____).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica entro 60 giorni, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Art. 7 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, in qualità di "autorità competente".

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento.

In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia.

Art. 8 SCRITTI DIFENSIVI

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi al Prefetto, Autorità a cui è stato inoltrato il verbale.

Art. 9 NORME FINALI

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, mediante pubblicazione on line e lettura nelle singole classi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.